

I PERIODI UTILI A PENSIONE DEGLI

ISCRITTI ALL'INPDAP

SERVIZI VALUTABILI SENZA ALCUNA DOMANDA

Tutti i periodi di servizio prestati con ritenuta Inpdap

**Per i dipendenti dello Stato (fino al 31/12/1995)
tutti i periodi prestati con ritenuta in conto entrate
del Tesoro.**

Dal 1° gennaio 1996 con ritenuta Inpdap.

**Per i dipendenti dello Stato, inoltre, è utili a
pensione l'intero periodo di servizio militare
comunque prestato, senza alcuna domanda**

L 523/54 DPR 1092/73

Tutti i servizi prestati con iscrizione in più Casse gestite dall'Inpdap si ricongiungono ai fini di un unico trattamento di quiescenza.

Le norme che saranno applicate per la determinazione del trattamento finale sono quelle della Cassa dove il dipendente era iscritto alla data di cessazione.

La ricongiunzione avviene d'ufficio se non è stato già liquidato trattamento di quiescenza, altrimenti deve essere prodotta domanda entro 6 mesi dall'inizio della nuova iscrizione, previa rifusione di quanto percepito.

ART 6 L 29/79

Sono ricongiunti d'ufficio tutti i servizi prestati presso quegli enti che, per disposizione di legge, siano stati disciolti. Condizione indispensabile, però, che l'iscrizione in una delle casse dell'inpdap, abbia avuto inizio per effetto della soppressione dell'ente soppresso.

SERVIZI E PERIODI VALUTABILI A DOMANDA

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il dipendente statale può presentare la domanda almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza.

Qualora la cessazione avviene prima che sia scaduto tale termine la domanda deve essere prodotta entro 90 giorni dalla cessazione.

I dipendenti degli enti locali e comunque tutti gli iscritti alle altre Casse dell'Inpdap possono presentare la domanda fino all'ultimo giorno di servizio oppure entro 90 giorni dalla cessazione.

SERVIZI VALUTABILI A DOMANDA E COMUNQUE SENZA ONERI PER L'ISCRITTO

Per i dipendenti dello Stato l'istituto del "computo" art 11 DPR 1092/73 consente, a domanda, e senza nessun onere, di ricongiungere tutti quei periodi prestati, sempre presso lo Stato, con versamento dei contributi ad altro fondo. Naturalmente, a condizione che non siano stati utilizzati per un'altra pensione.

Per i dipendenti degli EE LL l'art 1 della L 274/91 consente, a domanda, e senza nessun onere, la valutazione del periodo del servizio militare di leva a condizione che non sia già stato valutato presso altri fondi.

I RISCATTI

D.L.vo 564/96

- Art. 5 Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (misura massima 3 anni);
- Art. 6 Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro
- Art. 7 Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei;
- Art. 8 Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico (estesa successivamente anche a quello orizzontale).

Se collocati successivamente al 31 dicembre 1996

I RISCATTI

D.L.vo 184/97

- Dipl.Univ. (che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a 2 e non superiore a 3 anni)
- Dipl.Laurea. (che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a 4 e non superiore a 6 anni)
- Dipl.Spec. (successivo alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a 2 anni)
- Dott.Ricerca. (corsi regolati da specifiche disposizioni di legge)

La facoltà di riscatto può essere esercitata anche per due o più dei corsi universitari di cui alla Legge 341/90, a seguito dei quali siano stati conseguiti i relativi titoli.

D.L.vo 184/97

RISCATTO DI PERIODI DI LAVORO ALL'ESTERO (ART. 3, COMMA 1)

Dall'entrata in vigore del regolamento C. E. n. 1606/98 (dal 25/10/98) tale normativa nazionale non trova applicazione nei casi in cui il lavoro all'estero sia stato svolto in uno Stato membro e sia totalizzabile ai sensi del predetto regolamento.

Il regolamento C. E. n. 1606/98 è applicabile anche agli Stati dell'accordo SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) a decorrere dal 29 gennaio 2000 e dal 01 giugno 2002 anche alla Svizzera

D.L.vo 184/97

RISCATTO DI PERIODI DI ASPETTATIVA (ART. 3, COMMA 2)

I periodi di aspettativa concessi ai dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, si chiamato a prestare servizio all'estero. Legge 11/2/80, n. 26 (c.d. "legge Signorello")

estesa poi ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali. Legge 25/5/85, n. 333

Per il personale della scuola
l'Art. 23 del D.P.R. 420/74
prevede:

**Il riscatto dell'intero periodo
prestato nelle scuole legalmente
riconosciute**

RISCATTO

Corsi necessari per l'ammissione in servizio del personale delle amministrazioni pubbliche.

Nota operativa INPDAP 11 del 18 marzo 2010

corso-concorso per l'accesso alla carriera dei segretari comunali presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale

corso allievi operai del Ministero della difesa

corso allievi agenti o vice ispettori delle Forze di polizia

I frequentatori dei corsi percepiscono un'indennità, ancorché diversamente denominata e corrisposta con differenti modalità, da considerarsi, ai fini fiscali, come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, in virtù di quanto disposto dall'articolo 47, comma 1 del DPR 22/12/1986 n. 917 e s.m.i., che nell'individuare le categorie di redditi assimilati a quello dipendente alla lettera c)

recita "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".

Durante tale periodo il soggetto non riveste lo status di dipendente pubblico in quanto non è inquadrato, neanche temporaneamente, nei ruoli dell'amministrazione per cui svolge il corso; la partecipazione al corso non è configurabile come prestazione in favore di un'amministrazione pubblica bensì come attività formativa.

In mancanza dell'elemento essenziale della prestazione lavorativa, l'eventuale trattamento economico percepito non è assoggettato a contribuzione previdenziale

(cfr. nota Inpdap della Direzione Entrate prot. n. 20054 del 16 gennaio 2004).

L'art. 142 del DRP 1092/73

Solo dipendenti statali

Nel caso in cui si debba valutare un periodo non retribuito,
(dalla decorrenza giuridica a quella economica)

l'interessato è tenuto a versare, per la durata del periodo stesso, l'importo delle ritenute previdenziali (solo la quota personale)

applicabili all'ultimo stipendio integralmente percepito. Una sorta di sistemazione contributiva

Per effetto di decisioni successive è previsto che il calcolo delle ritenute si applichi alla retribuzione spettante alla data della domanda.

Ricongiunzione dei periodi assicurativi versati presso altre gestioni previdenziali

- Legge 7 febbraio 1979 n° 29
- Legge 5 marzo 1990 n°45

Contribuzione Figurativa

- per l'esercizio di funzioni pubbliche elettive
- per cariche sindacali

Cariche pubbliche elettive

- lavoratori chiamati a ricoprire cariche elettive presso amministrazioni comunali e provinciali.
- I lavoratori eletti al Parlamento nazionale, europeo ed i Consigli regionali.

I primi non sono interessati dalla contribuzione figurativa in quanto l'Ente datore di lavoro dell'eletto, ha l'obbligo di continuare il versamento contributivo per tutta la durata del mandato elettivo

Per i secondi, invece non è previsto il versamento dei contributi obbligatori e sono valutati mediante accredito figurativo (sia per la quota a carico dell'iscritto che per quella a carico dell'ente datore di lavoro).

Dal 1° gennaio 2000 è previsto il versamento della quota personale nei casi in cui, per effetto del mandato, maturino un vitalizio da parte dell'organo elettivo.

Cariche sindacali

- 1.

Aspettativa retribuita. I periodi di aspettativa per motivi sindacali con percezione di retribuzione, comportano il necessario versamento di contribuzione, sia da parte degli enti datori di lavoro che dell'iscritto.

- 2.

Aspettativa non retribuita. Con l'introduzione del decreto legislativo 564/96, è coperta da contribuzione figurativa.

Contribuzione aggiuntiva per soggetti in aspettativa sindacale

Le organizzazioni sindacali hanno la facoltà di versare in favore dei lavoratori dipendenti in aspettativa sindacale, una contribuzione aggiuntiva sulla eventuale differenza (in positivo) tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione presa a riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa.

Con le stesse modalità le organizzazioni sindacali hanno, altresì, facoltà di effettuare versamenti contributivi per gli emolumenti e le indennità che abbiano corrisposto ai lavoratori collocati in distacco sindacale, con diritto a retribuzione da parte dell'ente datore di lavoro.

La contribuzione aggiuntiva in argomento integra, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento.

Alcuni periodi lavorativi, in relazione al particolare servizio svolto, sono valorizzati in misura superiore al periodo effettivo:

Le maggiorazioni dei servizi

• <u>servizio a bordo navi militari</u>	1 / 2;
• <u>servizio addetti alle macchine</u>	2 / 5;
• <u>servizio di confine per i primi due anni e quelli successivi</u>	1 / 2 poi 1 / 3;
• <u>servizio in stabilimenti di pena militari</u>	1 / 5;
• <u>servizio all'estero in sedi disagiate o part. disag.</u>	1 / 2 o 3 / 4;
• <u>servizio scolastico all'estero per i primi due anni successivi</u>	1 / 2 poi 1 / 3;
• <u>lavori insalubri e nei polverifici</u>	1 / 4;
• <u>navigazione mercantile</u>	1 / 2;
• <u>imbarco su mezzi di superficie o su sommergibili</u>	1 / 3;
• <u>servizio in volo</u>	1 / 3.

Dal 1° gennaio 1998 le maggiorazioni non possono superare la misura massima di 5 anni. Le maggiorazione già acquisite fino al 31 dicembre 1997 non sono ulteriormente aumentabili se già superiori a 5 anni.

I servizi prestati da alcuni iscritti, durante particolari stati soggettivi, sono valorizzati in misura superiore al periodo effettivo:

• <u>Privi di vista</u>	<u>1 / 3;</u>
• <u>Sordi - muti o invalidi oltre il 74%</u>	<u>1 / 6;</u>
• <u>Lavoratori esposti per più di 10 anni all'amianto</u>	<u>1 / 2;</u>

Dal 1° gennaio 1998 le maggiorazioni non possono superare la misura massima di 5 anni. Le maggiorazioni già acquisite fino al 31 dicembre 1997 non sono ulteriormente aumentabili se già superiori a 5 anni.

Per i privi di vista non c'è limitazione

La percezione della previdenza

**IN ITALIA I
LAVORATORI**



Solo il 18% conosce approssimativamente la materia previdenziale. A 50 anni iniziano a pensare alla propria situazione. Precediamo solo il Giappone


Più informati sono i lavoratori Europei. A 35 anni si informano sul sistema previdenziale

PREVIDENZA OBBLIGATORIA

***I TRATTAMENTI DI
FINE SERVIZIO***

IL T.F.R.

***LA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE***



LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA

- IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO
- IL TFS
- IL TFR

FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE AD ADESIONE VOLONTARIA

IL FONDO PENSIONE NEGOZIALE

IL FONDO PENSIONE APERTO

IL PIP (ASSICURAZIONI INDIVIDUALI)